Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 31 maggio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 31 MAGGIO 1976:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 159 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4673/R in data 3 aprile 1976.

(5376)

Elenco n. 160 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4726/R in data 3 aprile 1976.

(5377)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 31 MAGGIO 1976:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Belluno.

(5205)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 142 DEL 31 MAGGIO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Estrazione delle obbligazioni: Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 6 % 1968-1988; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 6 % 1969-1989; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7 % 1971-1986; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 7 % 1973-1988; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 8 % 1974-1984; Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985, effettuate il 20 maggio 1976.

(6165)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1000**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale, di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in lettere è aggiunto quello di dialettologia italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1976

Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 29

LEGGE 5 maggio 1976, n. **324**.

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

a) diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;

b) diritto di imbarco per passeggeri.

Art. 2.

I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attività aerea internazionale:

L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attività aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attività didattica:

L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;

L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attività commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi.

Art. 3.

Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto di aeromobili di qualsiasi tipo è fissato in L. 30 per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.

Il diritto è dovuto come stabilito all'articolo 2, ultimo comma.

Il diritto non è dovuto per il ricovero o la sosta degli aeromobili negli spazi adibiti a propria base di armamento da ciascuna compagnia aerea.

Art. 4.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, e dalla legge 27 luglio 1967, n. 633, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1977.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 le società di navigazione aerea nazionali esercenti, in forza di concessioni accordate ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione, servizi di trasporto aereo di linea interni ed internazionali, sono assoggettate al pagamento dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge nelle seguenti misure percentuali degli importi dei diritti fissati per i relativi anni:

anno 1978: 10 per cento;
anno 1979: 20 per cento;
anno 1980: 40 per cento;
anno 1981: 60 per cento;
anno 1982: 80 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i diritti di cui agli articoli 2 e 3 sono dovuti dalle società indicate nel precedente comma nella misura in vigore nel relativo anno.

Art. 5.

Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri.

Il diritto non è dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessità di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volontà del passeggero.

Tale diritto non è dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre è ridotto alla metà per i bambini fino a dodici anni.

Il diritto è dovuto direttamente dal vettore che può rivalersene nei confronti del passeggero incorporandolo nel prezzo del biglietto.

Art. 6.

Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile del pagamento dei diritti previsti dalla presente legge.

I diritti previsti dagli articoli 2 e 3 non si applicano, sotto condizione di reciprocità, per gli aeromobili statali stranieri non adibiti a servizi commerciali.

I diritti previsti dall'articolo 5 competono anche allo ente che in virtù di apposite convenzioni gestisce la aerostazione per passeggeri, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.

La tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, compete anche all'ente che, in virtù di apposita convenzione, gestisce l'aerostazione merci, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale.

I diritti previsti dalla presente legge, nonché la tassa erariale di cui al comma precedente, continuano ad essere devoluti agli enti o alla società di gestione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle singole leggi speciali che disciplinano l'affidamento in gestione di interi complessi aeroportuali.

Art. 7.

Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti previsti dalla presente legge sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'accertamento e la riscossione dei diritti previsti dalla presente legge e della tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, spettanti agli enti e alle società che gestiscono interi complessi aeroportuali ovvero aerostazioni per passeggeri o merci.

Fino all'entrata in vigore del predetto decreto si provvederà con le modalità attualmente vigenti, che si applicano anche ai gestori di aerostazioni passeggeri o merci.

Art. 8.

La misura dei diritti previsti dalla presente legge è soggetta a revisione ogni due anni, da attuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sentita la commissione di cui al successivo articolo 9.

Tale revisione deve tenere conto delle esigenze di politica tariffaria del settore e dell'andamento dei costi e servizi aeroportuali.

Il decreto di cui al primo comma entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua emanazione.

Art. 9.

Presso il Ministero dei trasporti è istituita una commissione presieduta dal Ministro per i trasporti o da un sottosegretario da lui delegato e composta dai seguenti membri:

un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;

due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile;

un funzionario del Ministero del tesoro;

un funzionario del Ministero delle finanze;

due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;

due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali.

I funzionari dell'Amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per i trasporti.

La predetta commissione deve essere altresì sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci ogni qualvolta il Ministro per i trasporti ne stabilisce l'ammontare in base alle disposizioni vigenti.

Art. 10.

E' abrogata la legge 9 gennaio 1956, n. 24.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI — STAMMATI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **325**.

Provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione organica degli operai della Zecca è stabilita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Il soprannumero che si formerà nelle singole categorie degli operai, in dipendenza della nuova dotazione organica, fermo restando il contingente organico complessivo, verrà riassorbito con le successive vacanze.

Art. 2.

Gli operai comuni e qualificati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, sono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche oltre i limiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ferma restando la disponibilità di posti riservati per legge.

Gli operai comuni e qualificati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già adibiti a mansioni della categoria superiore ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, per un periodo inferiore a tre anni, acquisiscono il diritto, al compimento del prescritto triennio, anche se discontinuo, ad essere inquadrati nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, anche oltre i limiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ferma restando la disponibilità dei posti riservati per legge.

Art. 3.

All'operaio che, nello svolgimento delle mansioni della categoria superiore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbia svolto una qualifica di mestiere diversa da quella di appartenenza, può essere attribuito, all'atto dell'inquadramento di cui al precedente articolo 3, a discrezione dell'amministrazione, e con provvedimento disposto dal direttore generale del tesoro su proposta del direttore dello stabilimento, la qualifica di mestiere esercitata nel triennio.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero degli operai che l'amministrazione può temporaneamente adibire a mansioni della categoria superiore, ai sensi dell'articolo 14 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, non deve in ogni caso superare le vacanze esistenti nell'organico della categoria superiore medesima, ivi comprese quelle relative ai posti riservati per legge.

Art. 5.

E' autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200.

E' altresì autorizzata la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500, da L. 10 e da L. 5.

Art. 6.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti, le caratteristiche e le leghe delle monete di cui al precedente articolo, nonché i limiti per il potere liberatorio delle monete emesse.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio avranno corso legale nello Stato.

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA DEGLI OPERAI DELLA ZECCA

CATEGORIA	Numero dei posti
Capi operai	12
Operai specializzati	150
Operai qualificati	70
Operai comuni	48
TOTALE	280

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 maggio 1976, n. **326**.

Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonché quelle di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1975, n. 356, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Art. 2.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Le spese di parte corrente autorizzate dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1975, n. 356, per i casi eccezionali contemplati dall'articolo 3 della legge stessa, non utilizzate nell'anno 1975, possono esserlo nell'anno 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — RUMOR — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 maggio 1976, n. **327**.

Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e del settimo comma dell'articolo 47, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, che prevede, tra l'altro, che i funzionari della carriera diplomatica che anteriormente alla data dell'8 gennaio 1971 rivestivano il grado di primo segretario di legazione sono ammessi al concorso per la promozione al grado di consigliere di legazione al compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica prescindendosi dai requisiti di servizio prescritti dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applica anche ai funzionari della carriera diplomatica con anzianità di carriera non inferiore al 1° settembre 1965, sempre che fossero in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi agli scrutini di promozione al grado di primo segretario di legazione anteriormente all'8 gennaio 1971, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed anche se successivamente promossi ad altro titolo.

I funzionari che si trovano nelle condizioni indicate al comma precedente possono partecipare al concorso di promozione bandito per l'anno 1975 a norma del terzo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purché non ancora espletato alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei funzionari suddetti è prorogato di un mese a decorrere dalla stessa data.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1976, n. **328**.

Riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere preliminare della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Sentito in via preliminare il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere definitivo della predetta Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Composizione

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e si compone di membri ordinari e straordinari.

Il Consiglio si articola in tre sezioni.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è organo di consulenza del Governo per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento ed il perfezionamento dei servizi dello Stato e degli enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

Il Governo può affidare al Consiglio superiore della pubblica amministrazione nelle materie attribuite alla sua competenza lo studio di particolari questioni e la formulazione di proposte.

Il Consiglio può essere sentito per ogni questione generale interessante la pubblica amministrazione.

Il Consiglio è sentito inoltre nei singoli casi previsti dalla legge ed altresì:

su ogni proposta di modifica delle disposizioni concernenti la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

sui programmi dei corsi di formazione e di preparazione dei dipendenti statali compresi quelli per la formazione dirigenziale.

Il Consiglio prende in esame annualmente lo schema di relazione di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e formula pareri al Governo sugli indirizzi generali da seguire in materia di funzionamento della pubblica amministrazione, organizzazione degli uffici, semplificazione dei procedimenti e qualificazione del personale.

Il Consiglio superiore è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che ne richiede il parere di propria iniziativa o su richiesta dei Ministri o dei presidenti degli enti pubblici interessati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali il Consiglio può conferire ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale sostituito con l'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, incarichi di studio o di ricerca ad esperti nelle materie di competenza della prima e della seconda sezione. Tali incarichi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio superiore.

Art. 3.

Nomina dei membri ordinari

I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sono membri ordinari:

a) il ragioniere generale dello Stato;

b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti;

c) quattordici dirigenti generali, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra il personale appartenente a diverse amministrazioni ed aziende autonome dello Stato;

d) un avvocato dello Stato con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale;

e) due professori ordinari di università, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

f) quindici esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Dieci di tali esperti sono scelti su designazione delle regioni, due su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani ed uno su designazione dell'Unione province italiane. A tale fine le regioni designano un esperto ciascuna, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione province italiane designano rispettivamente quattro e due esperti, esclusa in ogni caso la designazione di membri elettivi degli enti suddetti;

g) venti dipendenti civili in rappresentanza del personale delle amministrazioni e delle aziende autonome dello Stato;

h) quindici dipendenti degli enti pubblici in rappresentanza del personale, di cui undici appartenenti agli enti pubblici territoriali e quattro a quelli non territoriali a carattere nazionale.

Alla nomina di tutti i rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede d'ufficio.

Per ciascuno dei membri ordinari è nominato, con le modalità previste dai commi precedenti, un membro supplente. I supplenti dei membri di cui al secondo comma, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*), sono scelti tra le categorie previste per i membri ordinari; il supplente del ragioniere generale dello Stato deve essere scelto tra gli ispettori generali capo della Ragioneria generale dello Stato.

Il Consiglio superiore si rinnova ogni quattro anni, i membri possono essere riconfermati una sola volta. Questa disposizione si applica anche ai membri nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Consiglio elegge, in adunanza generale, con scrutinio segreto a maggioranza dei 3/5 dei membri in carica, un presidente ed un vice-presidente per ciascuna sezione. I presidenti sono eletti tra i membri di cui alle lettere *b*) e *c*) e per la terza sezione tra quelli scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta da alcuno dei membri ordinari, o lo sia stata da uno solo di essi, si procede ad un secondo scrutinio, nel quale risulteranno eletti i membri che hanno conseguito la maggioranza assoluta.

In caso negativo, è indetta una terza votazione di ballottaggio tra i membri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 4.
Procedura per la nomina dei membri ordinari e supplenti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, almeno sessanta giorni prima del compimento del quadriennio dalla data di costituzione o di rinnovo del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, invita i presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, l'avvocato generale dello Stato ed il Ministro per la pubblica istruzione a designare, nella rispettiva competenza, entro trenta giorni dalla richiesta, i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, gli avvocati dello Stato ed i professori ordinari di università che dovranno far parte del Consiglio.

Analogo invito è rivolto ad ogni Ministro affinché designi due dirigenti generali per la nomina a membro ordinario e supplente del Consiglio.

Entro il termine di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri invita le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative nonché le regioni, l'Unione province italiane e l'Associazione comuni di Italia ad effettuare le proprie designazioni.

I decreti del Presidente della Repubblica, recanti la nomina dei membri ordinari e supplenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In sede di prima applicazione, i termini per gli adempimenti di cui al presente articolo hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.
Guarentigie

I membri ordinari ed i loro supplenti, durante l'esercizio del loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio.

Gli stessi non possono essere collocati d'ufficio in aspettativa per infermità, dispensati dal servizio, sottoposti a procedimento disciplinare se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere è altresì necessario perché possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento disciplinare per addebiti relativi all'esercizio dell'ufficio o ad esso connessi. I membri ordinari ed i loro supplenti durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con loro consenso, a sede di servizio diversa da quella cui si trovano assegnati al momento della nomina.

Art. 6.
Durata dell'incarico

I membri ordinari del Consiglio esercitano le loro attribuzioni dal momento della pubblicazione del decreto di nomina e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del quadriennio, fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente art. 4.

Art. 7.
Dimissioni

I membri ordinari e supplenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio superiore ed hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che nomina il nuovo membro.

Art. 8.
Decadenza

I consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Presidente del Consiglio superiore su parere dell'adunanza generale.

Art. 9.
Effetti della cessazione anticipata dall'incarico

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro ordinario o supplente, la nomina del successore si effettua con l'osservanza delle forme previste dal presente decreto per la nomina dei componenti ordinari o supplenti del Consiglio ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

Art. 10.
Destinazione dei membri ordinari alle sezioni e ripartizione degli affari

Il Presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, stabilisce, con proprio decreto, la destinazione dei membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione nonché la ripartizione tra queste degli affari di competenza del Consiglio stesso; in particolare alla terza sezione sono destinati gli esperti ed i rappresentanti del personale di cui alle lettere *f*) ed *h*) del precedente art. 3. Alla terza sezione sono assegnate le questioni riguardanti gli enti pubblici non economici.

E' facoltà del Presidente del Consiglio superiore, come dei presidenti di ciascuna delle tre sezioni, previa comunicazione al Presidente del Consiglio superiore, deferire alle sezioni riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza concernenti la pubblica amministrazione.

Art. 11.
Membri straordinari

Sono membri straordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e partecipano alle sue adunanze con voto deliberativo, oltre ai soggetti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*) dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) i legali rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza per i dipendenti pubblici per i problemi attinenti alla previdenza ed assistenza;

b) i presidenti degli enti pubblici, qualora non ne facciano parte come membri ordinari, per gli affari attinenti ai rispettivi ordinamenti particolari e per le questioni riguardanti il trattamento economico e normativo del relativo personale;

c) il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione per gli affari relativi alla formazione o qualificazione del personale.

Art. 12.

Adunanze

Il Consiglio superiore esprime il proprio parere in adunanza generale, in adunanza congiunta di due sezioni e in adunanza di sezione.

Sono trattate in adunanza generale: *a*) le questioni di competenza comuni alle tre sezioni; *b*) le questioni per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri espressamente lo richieda; *c*) le questioni per le quali le sezioni determinano che il parere vada dato in adunanza generale.

Le adunanze del Consiglio superiore non sono pubbliche; le adunanze sono convocate con avvisi contenenti l'ordine del giorno.

Art. 13.

Relatore e commissioni referenti

Il Presidente del Consiglio superiore nomina tra i membri ordinari uno o più relatori per gli affari da trattare in adunanza generale o in adunanza congiunta e fissa la data per la discussione.

Alla nomina dei relatori per gli affari di competenza delle sezioni provvedono i presidenti di sezione, che fissano, altresì, le adunanze di discussione.

In adunanza generale, in adunanza congiunta o in adunanza di sezione possono essere istituite commissioni referenti; la istituzione delle commissioni ed il numero dei loro componenti sono stabiliti con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 14.

Relazione

I relatori e le commissioni eventualmente nominate devono far pervenire alla segreteria del Consiglio la relazione scritta almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nello stesso termine deve pervenire alla segreteria l'eventuale relazione di minoranza.

La segreteria provvede a distribuire la relazione — o l'eventuale schema di parere di minoranza — ai presidenti di sezione nonché ai membri del Consiglio o della sezione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di impedimento del relatore questi deve darne tempestiva notizia al Presidente il quale, considerata l'urgenza dell'affare, può nominare un nuovo relatore.

Il Presidente del Consiglio superiore può fissare il termine entro cui i pareri richiesti debbono essere espressi.

Ogni membro del Consiglio ha diritto di prendere visione della documentazione interessante i lavori del Consiglio che si trovi depositata anche in sezione diversa da quella cui egli appartiene.

Art. 15.

Svolgimento delle adunanze e loro validità

L'adunanza generale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio superiore; l'adunanza congiunta è convocata e presieduta dal presidente più anziano di una delle due sezioni.

L'adunanza di sezione è convocata dal presidente della sezione.

Per la validità delle adunanze sia generale che congiunta o delle adunanze di sezione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri ordinari o supplenti.

Per l'esame di affari che non riguardino questioni di carattere generale o che abbiano contenuto ricorrente, ciascuna sezione può istituire apposite commissioni nelle quali i rappresentanti del personale siano in numero proporzionale alla composizione della sezione. Un terzo dei membri della commissione o un quinto dei componenti la sezione può richiedere, entro quindici giorni dal deposito del parere nella segreteria, che l'affare sia devoluto all'esame della sezione.

Art. 16.

Modalità di votazione

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; la votazione, che può essere preceduta da dichiarazione di voto, avviene per appello nominale.

Qualora sia richiesto da 1/4 dei membri partecipanti alla seduta, la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto.

Art. 17.

Pareri e loro pubblicità

Il parere dell'adunanza generale, dell'adunanza congiunta e dell'adunanza di sezione deve contenere l'esposizione delle circostanze di fatto, la motivazione e il dispositivo ed è immediatamente comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri è altresì trasmesso, a richiesta dei membri che lo hanno espresso, il parere di minoranza.

I pareri sono pubblicati nel bollettino del Consiglio superiore, redatto a cura della segreteria.

Il Presidente del Consiglio superiore stabilisce, di volta in volta, gli argomenti dichiarati riservati e per i quali i membri del Consiglio e il personale di segreteria sono tenuti al segreto. I pareri resi sui predetti argomenti non possono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Consiglio.

Il bollettino contiene anche periodiche relazioni sulla attività del Consiglio.

Art. 18.

Membri della segreteria

Il segretario generale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed è scelto tra gli impiegati dell'amministrazione dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, sono nominati i tre segretari di sezione i quali debbono rivestire qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il segretario generale del Consiglio superiore, ed i segretari di sezione, possono essere collocati fuori ruolo. I relativi provvedimenti, all'atto dell'entrata in vigore dei ruoli dei dirigenti unificati di cui all'art. 7, primo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382, saranno revocati per i dirigenti appartenenti ai ruoli medesimi.

Art. 19.

Compiti del segretario generale

Il segretario generale soprintende agli uffici del Consiglio superiore; provvede alla preparazione e alla raccolta degli elementi necessari per la prima istruzione degli affari da portare alla cognizione dell'adunanza generale o di quelle congiunte prima della nomina del relatore; cura i rapporti con gli organi esterni; redige

il verbale dell'adunanza generale o di quella congiunta; ha la direzione del bollettino del Consiglio superiore ed esercita le altre funzioni attinenti all'organizzazione dello stesso Consiglio che gli sono attribuite dal Presidente del Consiglio superiore.

Il segretario generale provvede, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'impegno ed alla erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio superiore, con esclusione degli impegni relativi a spese per incarichi di studio o di ricerca, missioni all'estero e relazioni pubbliche che sono devoluti al Presidente del Consiglio superiore.

Art. 20.

Compiti dei segretari di sezione

I segretari di sezione provvedono alla preparazione ed alla raccolta degli elementi necessari per la prima istruzione degli affari da portare alla cognizione della adunanza di sezione prima della nomina del relatore; redigono il verbale delle adunanze di sezione; esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente di sezione e dal segretario generale.

Art. 21.

Personale di segreteria

Alle esigenze di servizio dell'ufficio di segreteria, fermo il contingente stabilito dalle norme vigenti, si provvede con personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per le esigenze dell'ufficio, possono, altresì, essere destinati a prestare servizio presso la segreteria del Consiglio superiore impiegati già dipendenti da enti pubblici e assegnati alla amministrazione statale ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nei limiti di un contingente di cinque unità.

I singoli provvedimenti sono disposti a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 22.

Regolamento di esecuzione

Il regolamento di esecuzione del presente decreto è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in adunanza generale.

Art. 23.

Aggiornamento albo dipendenti civili dello Stato

All'art. 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto dei dipendenti civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono aggiunti i seguenti due commi:

« Alla tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato, istituito presso la segreteria del Consiglio superiore, si può provvedere a mezzo dei sistemi elettronici, utilizzando, di massima, i sistemi di elaborazione esistenti presso le pubbliche amministrazioni.

Le modalità organizzative del servizio e gli adempimenti delle singole amministrazioni in ordine all'invio e all'aggiornamento delle schede sono stabilite con regolamento di esecuzione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1976, n. **329.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Centro orientamento educativo », in Barzio, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un legato ed alcune donazioni.

N. 329. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Centro orientamento educativo », in Barzio (Como). La fondazione anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Giovanna (detta Nina) Biffi vedova Gianetti con testamento olografo 29 aprile 1973, depositato e pubblicato con atto 2 aprile 1974, n. 50276/9106 di repertorio, a rogito dott. Mario Belasio, notaio in Saronno (Varese), e le donazioni disposte dalla signora Pia Tagliabue, dall'Opera diocesana per la preservazione della fede, in Milano, dalla chiesa parrocchiale di S. Alessandro martire, in Barzio, e dal rev. don Francesco Pedretti con atto pubblico 11 ottobre 1974, n. 41475/18198 di repertorio, a rogito dott. Piero Gaetani, notaio in Lecco (Como), il tutto descritto e valutato complessivamente in L. 1.546.500.000 nelle perizie giurate rispettivamente in data 29-30 ottobre 1974, 31 ottobre-8 novembre 1974, 20-22 novembre 1974 e 22-24 ottobre 1974 del geom. Ambrogio Locatelli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1976, n. **330.**

Autorizzazione all'automobile club di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà dall'Automobile club d'Italia, in Roma, al prezzo di lire 12.350.000, un'area sita in Antignano, zona strada statale n. 1 Aurelia, km 307,950, località Maroccone, di mq 1840 con sovrastante fabbricato a un piano della superficie di mq 110 circa, il tutto individuato nel nuovo catasto terreni di Livorno al foglio n. 79, mappale 66 ed al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 79, mappale 56, da adibire a stazione di servizio e relative attrezzature.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. **331.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo e di S. Vincenzo martire, in Matelica.

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Matelica 1° dicembre 1974, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Pietro e Paolo, in frazione Vinano del comune di Matelica (Macerata), e di S. Vincenzo martire, in frazione Colli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. **332.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Corpus Domini, in Tavullia.

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pesaro 15 agosto 1973, integrato con due dichiarazioni datate 17 settembre 1973 ed una 22 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia del Corpus Domini, in Tavullia (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso il sig. Claudio Cruciani con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Claudio Cruciani è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 93

(6436)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso l'avv. Urbano Cioccetti con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Urbano Cioccetti è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile **1976.**

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 91

(6437)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali ed è stato preposto alla gestione dell'Istituto stesso il prof. Giuseppe D'Angelo con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Giuseppe D'Angelo è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 95

(6438)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed è stato preposto alla gestione dell'Istituto stesso il dott. Alberto Ghergo con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 89

(6439)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed è stato preposto alla gestione dell'Ente stesso l'avv. Filippo Lupis con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 88

(6440)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ed è stato preposto alla gestione dell'ente stesso il rag. Mario Bottelli con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il rag. Mario Bottelli è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 92

(6441)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ed è stato preposto alla gestione dell'ente stesso il comm. Giovanni Borello con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il comm. Giovanni Borello è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 94

(6442)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ed è stato preposto alla gestione dell'ente stesso l'avv. Cesare Dall'Oglio con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1975;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Cesare Dall'Oglio è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MORO — TOROS — GULLOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 6 *Lavoro, foglio n.* 90

(6443)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco approvato con decreto interministeriale 10 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina dei sei membri del consiglio di amministrazione della suddetta società rappresentanti l'amministrazione dello Stato, per il triennio 1973-75;

Considerato che essendo decorso il previsto triennio occorre provvedere, in conformità dell'art. 10 dello statuto predetto, al rinnovo delle cariche di cui trattasi;

Viste le designazioni dei Dicasteri interessati e sentiti i medesimi per quanto attiene alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione della società stessa;

Decreta:

A comporre il consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, per il triennio 1976-78, sono nominati quali consiglieri rappresentanti le amministrazioni dello Stato i seguenti signori:

dott. Enzo Malgeri, in qualità di presidente;
dott. ing. Ugo Bernieri;
dott. ing. Massimo Perotti;
dott. ing. Mario Goretti;
dott. Giuseppe Frisone.

Con successivo provvedimento sarà nominato il sesto rappresentante delle amministrazioni dello Stato in seno al predetto consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Presidente: MORO

(6207)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di tre francobolli celebrativi del XXX anniversario della Resistenza.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1346 del 16 aprile 1975;

Decreta:

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi del XXX anniversario della Resistenza, nei valori da L. 70, L. 100 e L. 150.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; tiratura: per i valori da L. 70 e da L. 100, quindici milioni di esemplari; per quello da L. 150, otto milioni di esemplari; colori: quadricromia; foglio: 50 esemplari.

Le vignette raffigurano i monumenti eretti in tre città d'Italia per ricordare la partecipazione alla Resistenza, e precisamente:

per il valore da L. 70, il monumento in ricordo delle Quattro Giornate, in Napoli, opera di Marino Mazzacurati;

per il valore da L. 100, il monumento dedicato ai Martiri delle Fosse Ardeatine, in Roma, opera di Francesco Coccia;

per il valore da L. 150, il monumento alla Resistenza, in Cuneo, opera di Umberto Mastroianni.

Ciascun soggetto è racchiuso da una cornice tricolore.

Nelle vignette, in alto, è posta la leggenda « TRENTENNALE DELLA RESISTENZA »; a sinistra, in verticale, rispettivamente le parole « NAPOLI », « ROMA », « CUNEO »; in basso, la parola « ITALIA » e la indicazione del valore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 26 Poste, foglio n. 221

(5902)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo delle Imprese spaziali italiane.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale,

sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata la emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1347 del 30 aprile 1975;

Decreta:

E' emesso un francobollo celebrativo delle Imprese spaziali italiane, nel valore da L. 70.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 ¼×14; tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; policromia (tre colori).

La vignetta rappresenta il satellite « San Marco III » in orbita e la piattaforma marina « Santa Rita », da cui viene controllata l'operazione di lancio.

Nell'angolo, in alto a sinistra, è posta la leggenda « PROGETTO SAN MARCO »; in basso la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 70 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 26 Poste, foglio n. 224

(6194)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo dell'eroico sacrificio di Salvo D'Acquisto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, — titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 491, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1357 del 6 agosto 1975;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo dell'eroico sacrificio di Salvo D'Acquisto, nel valore di L. 100.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼ tiratura: quindici milioni di esemplari; foglio: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta raffigura idealmente l'eroico Carabiniere nell'atto di immolarsi per salvare alcuni ostaggi. Nel corpo della vignetta, in alto a destra, è posta la leggenda « SALVO D'ACQUISTO », a sinistra verticalmente « PALIDORO 23 SETTEMBRE 1943 ». In basso, l'indicazione del valore « L. 100 » e la parola « ITALIA ».

Il presente decreto, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 26 Poste, foglio n. 231

(6192)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio dei farmaci, in Piacenza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento, in data 18 marzo 1955, con il quale la ditta Laboratorio dei farmaci fu autorizzata ad attivare in Piacenza, via Croce n. 3, un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici;

Visto il provvedimento nella medesima data, con il quale la ditta sopracitata fu altresì autorizzata alla produzione di specialità medicinali chimiche;

Visto il verbale ispettivo in data 4 giugno 1973 attestante che l'officina di cui trattasi era in fase di ammodernamento e ristrutturazione;

Considerato che in data 12 luglio 1973, la ditta titolare dell'autorizzazione veniva invitata a portare a termine i previsti lavori nel termine previsto di giorni centottanta; termine prorogato, in data 23 maggio 1974 di ulteriori giorni centottanta, previa diffida dell'effettuazione di qualunque tipo di produzione;

Rilevato altresì che in data 27 luglio 1975 la ditta medesima fu invitata formalmente a fornire assicurazioni circa l'avvenuta sistemazione della propria officina farmaceutica;

Verificato che a tutt'oggi non è stata fornita risposta in tal senso;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 25 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione dei preparati galenici e specialità medicinali chimiche concessa con provvedimento in data 18 marzo 1955 alla ditta Laboratorio dei farmaci concernente l'officina sita in via Croce n. 3, Piacenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa, alla ditta interessata.

Roma, addì 9 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5980)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Riconoscimento del carattere sostitutivo all'attività industriale della Società p.a. Eurofilati, in Longarone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Eurofilati, con sede in Longarone, località S. Martino di Fortogna, per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Filatura del Vajont, stabilimento di Longarone (Belluno);

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Belluno;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Belluno carattere sostitutivo all'attività industriale della Società p.a. Eurofilati, con sede in Longarone, località S. Martino di Fortogna, promossa dalla GEPI.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6259)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina della ditta Faro farmaceutici S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del 30 giugno 1963, n. 4613, con il quale la ditta Faro farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, via A. Mosso, 19, fu autorizzata alla produzione di preparati galenici presso la propria officina farmaceutica;

Visto altresì il decreto n. 4556 del 25 febbraio 1969, con il quale la ditta medesima fu autorizzata anche alla preparazione di specialità medicinali chimiche e biologiche;

Esaminato il verbale ispettivo in data 18 dicembre 1974, dal quale sono emerse gravi carenze che la ditta non ha a tutt'oggi eliminate, nonostante diffida in data 12 febbraio 1975;

Considerato altresì che la dott.ssa Maria Pasqualina Serra ha comunicato di non essere più alle dipendenze della sopranominata ditta in qualità di direttore tecnico, con lettera del 25 settembre 1975;

Rilevato altresì che nessuna notizia di sostituzione in tal senso è pervenuta dalla ditta sopracitata, nonostante diffida con lettera del 3 ottobre 1975;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 25 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Faro farmaceutici S.r.l., con sede in Roma, via A. Mosso, 19, l'autorizzazione alla preparazione di specialità medicinali chimiche e biologiche concessa con decreto ministeriale n. 4556 in data 25 febbraio 1969, nonchè l'autorizzazione alla preparazione di preparati galenici di cui al decreto ministeriale n. 4613 del 3 giugno 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5979)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Fonzaso, Pedavena e Sovramonte.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 novembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Avena, interessante i comuni di Fonzaso, Pedavena e Sovramonte;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Fonzaso, Pedavena e Sovramonte;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, sia per la conformazione morfologica del terreno, che rappresenta un cospicuo carattere di bellezza naturale dal momento che è una delle poche plaghe in cui le caratteristiche del pascolo, che giunge fino al culmine della montagna, sono visibili anche da lontano e presentano quindi una singolarità di non comune bellezza panoramica distinguibile da numerosi punti di osservazione, sia perché consente, nel contempo, di poter godere da essa aspetti straordinari del paesaggio geografico circostante;

Decreta:

Il comprensorio del monte Avena sito nel territorio dei comuni di Fonzaso, Pedavena e Sovramonte ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale comprensorio (posto a quota 1.100 s.l.m.) è costituito e delimitato dai seguenti mappali, anche essi inclusi nel vincolo, che ne formano il perimetro esterno:

Comune di Sovramonte:

foglio n. 35: mappali numeri 304, 301, 299, 296, 294, 290, 285, 309, 373, 316, 321, 329, 332, 335, 336;

foglio n. 40: mappali numeri 48, 47, 42, 126, 128, 127, 34, 33, 32, 37, 31, 30, 29;

foglio n. 39: mappali numeri 68, 67, 66, 65, 64, 62, 59, 58, 44, 72, 73, 101, 102, 217, 103, 104, 108, 110, 112, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 141, 166, 175, 177;

foglio n. 44: mappali numeri 54, 55, 56, 57, 99, 98, 182, 172, 97, 96, 95, 171, 94, 93, 92, 108, 125, 121, 122, 119, 120.

Comune di Fonzaso:

foglio n. 4: mappali numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11;

foglio n. 5: mappali numeri 27, 28, 30, 32, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 42, 59, 62, 63, 64;

foglio n. 6: mappali numeri 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 129, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188. 189, 190, 191, 154.

Comune di Pedavena:

foglio n. 22: mappali numeri 15, 16, 17, 18, 22, 28, 352, 29, 31;

foglio n. 17: mappali numeri 124, 121, 120, 117, 205, 115, 114, 112, 106, 186, 69, 19, 195, 22, 20;

foglio n. 12: mappali numeri 130, 51, 1;

foglio n. 8: mappali numeri 167, 198, 166, 145, 143, 142, 141, 140, 139, 144, 138, 207, 132, 30, 31, 32, 25;

foglio n. 4: mappali numeri 63, 67, 101, 100, 68, 131, 29, 27.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza ai monumenti del Veneto curerà che i comuni di Fonzaso, Pedavena e Sovramonte provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In questo giorno 8 novembre 1971, alle ore 16, si è radunata nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Belluno la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Vincolo paesaggistico della zona del monte Avena: comuni di Fonzaso, Pedavena e Sovramonte.

(*Omissis*).

La commissione, considerato che la conformazione del terreno rappresenta un cospicuo carattere di bellezza naturale dal momento che è una delle poche zone in cui le caratteristiche del pascolo, che giunge fino al culmine della montagna, sono visibili anche da lontano e hanno quindi una singolarità non comune. Dal momento inoltre che si tratta di bellezze panoramiche da proteggersi non solo perché da esse si possono godere aspetti non comuni, ma anche perché esse stesse sono visibili da numerosi punti di osservazione.

Con voti favorevoli sette, due contrari (sindaco di Sovramonte e delegato di Fonzaso) e uno astenuto (sindaco di Pedavena), resi in forma palese.

Delibera di porre il vincolo paesaggistico sulla zona del monte Avena.

(*Omissis*).

(6127)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica « Marreri-Isalle », ha chiesto ai sensi della legge n. 126, la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « dalla strada provinciale n. 51 (Orune-Marreri-strada statale n. 129) in località Sa Mendula alla strada statale n. 570 (Nuoro-Siniscola) in regione Isalle », dell'estesa di km 9 + 963;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Nuoro con delibera 22 agosto 1973, n. 869, si è pronunciata in proposito negativamente;

Ritenuto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 13 novembre 1973, n. 6918, ha espresso il parere che la strada suindicata possa essere classificata provinciale;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale, interpellata in proposito, con nota 17 maggio 1974, n. 6863, ha espresso nuovamente parere contrario alla classificazione della strada in parola tra le provinciali;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con parere interlocutorio, ha espresso il parere che sia da sentire nuovamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici affinché siano vagliate le controdeduzioni dell'amministrazione provinciale di Nuoro;

Ritenuto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 13 maggio 1975, n. 180, ha espresso il parere che la strada stessa è in possesso dei requisiti per essere classificata provinciale;

Visto l'atto 2 dicembre 1975, n. 2135/74, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che la strada di cui sopra sia da classificare provinciale;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa di km 9 + 963, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5981)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta S.A.L.C.I., in San Lorenzo di Parabiago.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti A.C.I.S. 30 agosto 1951 e 27 agosto 1959, con i quali la ditta S.A.L.C.I. - Società lavorazioni chimiche industriali, con sede legale in Milano, via Telesio, 19, fu autorizzata a produrre specialità chimiche e biologiche presso la propria officina sita in San Lorenzo di Parabiago (Milano), via Fratelli Bandiera, 2;

Considerato che è in atto da molti anni una sospensione della produzione per accertata inidoneità dell'officina in parola;

Verificato altresì che nell'ultimo verbale ispettivo in data 7 maggio 1973 sono state riscontrate le medesime carenze che giustificarono la precedente adozione del provvedimento di sospensione della produzione;

Rilevato altresì che in data 25 novembre 1974 la ditta sopraddetta fu invitata ad ottemperare alle impartite prescrizioni nel termine ultimo di venti giorni e che, a tutt'oggi nessuna assicurazione è pervenuta in merito;

Visti gli articoli 161 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 25 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche concessa, con provvedimenti in data 30 agosto 1951 e 27 agosto 1959, alla ditta S.A.L.C.I., con sede legale in Milano, via Telesio, 19, concernente l'officina sita in San Lorenzo di Parabiago (Milano), via Fratelli Bandiera, 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6214)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Società prodotti dott. Maffioli, in Alzano Lombardo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1969, con il quale la Società prodotti dott. Maffioli fu autorizzata alla produzione di specialità chimiche e biologiche nonché di preparati galenici presso il proprio stabilimento sito in Alzano Lombardo (Bergamo), via Acerbis, 17;

Considerato che, con ispezione in data 11 marzo 1974, sono emerse carenze per quanto concerne la produzione di soluzioni iniettabili, carenze non eliminate a tutt'oggi nonostante apposita diffida in data 9 maggio 1974;

Visti gli articoli 161 del testo unico delle leggi sanitarie e 15 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla Società prodotti dott. Maffioli l'autorizzazione alla produzione presso il proprio stabilimento sito in Alzano Lombardo (Bergamo), via Acerbis, 17, limitatamente alle soluzioni iniettabili.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato, in via amministrativa, alla ditta interessata.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6213)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1973, n. 110, concernente la costituzione della suddetta commissione;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero del 6 maggio 1976, con la quale lo ispettore generale dott. Luciano Attalla viene designa-

to membro supplente del presidente dell'anzidetta commissione in sostituzione dell'ispettore generale dott. Lido Morelli, collocato, a domanda, in aspettativa;

Decreta:

Il dott. Luciano Attalla, ispettore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è nominato membro supplente del presidente della commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Lido Morelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(6210)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 284;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Genova presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Morciano dott. Armando, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Carlon geom. Oscar, rappresentante del genio civile;

Biale prof. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Persi dott. Rodolfo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rabolini Aristide, Piras Antioco, Di Venti Elio, Pavan Bruno, Schiappacasse Santo, Immordino Giuseppe e Angiolucci Fernando, rappresentanti dei lavoratori;

Ferraris dott. Guglielmo, Massucco rag. Lucio, Ghigliotti rag. Mauro e Guglielmone rag. Vittorio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mantovani Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6211)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 5947 del 30 marzo 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Isernia, nel trasmettere la lettera n. 170/MON datata 2 febbraio 1976 della camera di commercio, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante del predetto ufficio dott. Michele Santoro, trasferito ad altra sede, con il sig. Raffaele Gioiosa;

Decreta:

Il sig. Raffaele Gioiosa è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Isernia, quale rappresentante della camera di commercio, in sostituzione del dott. Michele Santoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6212)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Silan, in Bologna, stabilimenti di Carpi, Nuovi di Modena e Zingonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna, stabilimenti di Carpi, Nuovi di Modena e Zingonia (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna e Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna, stabilimenti di Carpi, Nuovi di Modena e Zingonia (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6258)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartotecnico operanti in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartotecnico operanti in provincia di Potenza sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartotecnico operanti in provincia di Potenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6257)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Determinazione del nuovo prezzo di emissione della saccarina di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 luglio 1946;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 29 luglio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 agosto 1974;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati, è fissato in L. 27.700 (ventisettemilasettecento) più I.V.A. per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma L. 9.700 (novemilasettecento) spettano alla ditta fornitrice e L. 18.000 (diciottomila) all'erario, quale provento derivante dalla vendita della saccarina.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(6315)

ORDINANZA MINISTERIALE 5 febbraio 1976.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Mauritania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 20 agosto 1973, con la quale le provenienze dalla Mauritania sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Mauritania è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 20 agosto 1973 per le provenienze dalla Mauritania perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5726)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 15/1976. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - campagna 1976-77

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che dispone di stabilire, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione del prezzo delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità e umidità ed agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

i seguenti criteri per la

DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE SANSE VERGINI DI OLIVA CAMPAGNA 1976-77

I criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1976-77 vengono stabiliti come appresso:

1) I comitati provinciali dei prezzi, sentiti in sede di commissione consultiva i rappresentanti delle categorie interessate, fisseranno entro e non oltre il 15 dicembre 1976, con determinazione pubblicata nel Foglio per gli annunzi legali della provincia, le caratteristiche medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse vergini di oliva da riferire alla produzione 1976-77.

In ciascuna provincia le medie di resa industriale in olio e di acidità delle sanse saranno determinate per l'intero territorio o per le varie zone di esso, ove gli stessi comitati lo ritengano necessario in quanto esistono differenze notevoli di caratteristiche da zona a zona.

Inoltre le medie stesse potranno essere fissate distintamente per le sanse normali e per quelle macinate, qualora la produzione di queste ultime abbia particolare rilevanza. In ogni caso per sanse rimacinate debbono intendersi quelle ottenute nei frantoi nei quali, oltre alla molazza o frangitoio per olive, sia istallata ed operante l'apposita molazza per la rimacina delle sanse.

2) Gli stessi comitati provinciali dei prezzi fisseranno i prezzi base per un quintale di sanse vergini di oliva con umidità del 25 % prodotte nella campagna 1976-77 applicando ai quantitativi di olio, indicati nella seguente tabella per le caratteristiche medie determinate come sopra, la media delle quotazioni registrate dai bollettini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze per l'olio di sansa di oliva rettificato, dal 1° novembre 1976 al 30 aprile 1977.

Grado di acidità delle sanse	Resa industriale in olio delle sanse				
	4%	5%	6%	7%	8%
6	1,514	1,912	2,316	2,721	3,215
7	1,494	1,887	2,286	2,685	3,172
8	1,475	1,861	2,255	2,650	3,131
9	1,455	1,836	2,225	2,614	3,089
10	1,435	1,811	2,194	2,578	3,046
11	1,416	1,786	2,162	2,542	3,004
12	1,396	1,761	2,132	2,507	2,961
13	1,283	1,619	1,961	2,307	2,685
14	1,265	1,596	1,933	2,275	2,646
15	1,245	1,573	1,904	2,242	2,607
16	1,156	1,458	1,767	2,062	2,469
17	1,143	1,443	1,749	2,061	2,444
18	1,131	1,429	1,730	2,039	2,420
19	1,120	1,414	1,712	2,018	2,395
20	1,107	1,400	1,695	1,997	2,370
21	1,091	1,378	1,667	1,966	2,333
22	1,073	1,356	1,640	1,934	2,296
23	1,057	1,334	1,614	1,904	2,258
24	1,039	1,312	1,586	1,873	2,221
25	1,022	1,291	1,560	1,841	2,183
26	0,970	1,212	1,452	1,697	1,940
27	0,947	1,184	1,418	1,658	1,895
28	0,925	1,156	1,384	1,618	1,849
29	0,903	1,128	1,350	1,578	1,804
30	0,880	1,100	1,316	1,539	1,758
da 31 a 35	0,597	0,746	0,891	1,043	1,191
olt.e 35	0,314	0,391	0,466	0,547	0,625

3) Le percentuali di umidità in più o in meno del 25% andranno in diminuzione o in aggiunta del peso della sansa consegnata.

Il peso delle sanse vergini prodotte con impianti che non utilizzano fiscoli o diaframmi filtranti deve essere diminuito dell'1% per ogni punto percentuale di umidità compresa fra il 25% e il 30%, e del 2% per ogni punto percentuale di umidità oltre il 30 per cento.

4) Per la determinazione del prezzo delle sanse vergini di oliva aventi caratteristiche intermedie a quelle indicate nella tabella, i comitati provinciali dei prezzi applicheranno valori modificati in proporzione.

5) Viene stabilito che il prezzo minimo per quintale di sansa vergine, franco frantoio, non dovrà essere comunque inferiore a L. 250 IVA esclusa.

6) I prezzi fissati secondo i criteri su espressi si intendono per merce resa franco automezzo partenza, caricata a cura e spese del venditore, al netto di IVA.

7) Nel caso in cui per il trasporto delle sanse vergini si superi una percorrenza di 100 km, rispetto allo stabilimento di estrazione viciniore efficiente, le maggiori spese sono a carico dei frantoiani e saranno concordate fra le parti. Nel caso di mancato accordo, i comitati provinciali dei prezzi, su richiesta delle parti stesse, dovranno provvedere, con apposito provvedimento, alla fissazione degli addebiti massimi per quintale di prodotto che i compratori potranno effettuare a carico dei frantoiani per le fascie di percorrenza superiori a 100 km, da stabilire per ogni 50 km in più. E' ammesso ricorso al C.I.P., in via amministrativa, sulla delibera di cui sopra.

8) Qualora entro il 15 dicembre 1976 non vengano fissate le caratteristiche delle sanse vergini di oliva per la campagna 1976-77 da parte dei comitati provinciali dei prezzi che devono provvedervi, questo Comitato le stabilirà con proprio provvedimento in via surrogatoria sulla base dei dati relativi alla umidità, acidità e resa delle sanse prodotte nella provincia nella campagna 1976-77 e/o di quelli delle precedenti tre campagne.

Roma, addì 26 maggio 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT CATTIN

(6455)

Provvedimento n. 16/1976. Cassa conguaglio settore elettrico. Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che il T.A.R. per il Lazio, con decisione n. 109 del 16 novembre 1975, a seguito di ricorsi presentati da due aziende escluse dal beneficio dell'integrazione tariffaria, ha annullato, il provvedimento C.I.P. n. 11/1974 del 28 febbraio 1974, con il quale erano state autorizzate le integrazioni tariffarie alle imprese minori non trasferite all'E.N.E.L.: per il triennio 1974-76 alle imprese delle isole minori e per il 1974 a quelle del continente e delle isole maggiori;

Vista la relazione della commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L. di cui al provvedimento C.I.P. 1198/1968, con la quale le stessa commissione — in attesa della conclusione degli accertamenti in corso presso le varie aziende che hanno richiesto l'integrazione tariffaria — ha proposto la corresponsione di acconti fino al 30 giugno 1976;

Considerato che è necessario disporre al fine di assicurare il servizio della produzione e distribuzione di energia elettrica nelle zone servite;

Ritenuto che, trattandosi di provvedimento provvisorio da sostituire con quello definitivo, è opportuno prevedere il conguaglio tra quanto erogato e quanto spettante;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1975 del 27 marzo 1975;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

1) *Competenze per periodi fino al 30 giugno 1976*

La cassa conguaglio per il settore elettrico, con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, corrisponderà alle imprese elettriche distributrici non trasferite all'E.N.E.L., appresso elencate, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria necessaria per l'applicazione delle tariffe unificate per ogni kWh venduto a terzi nella misura e per i periodi appresso indicati:

a) per le imprese delle isole minori per il periodo dal 1° gennaio 1976 al 30 giugno 1976:

1) S.I.P.P.I.C., Capri	L.	37,92
2) Soc. el. liparese, Lipari	»	59,47
3) S. Med. E., Pantelleria	»	59,35
4) Soc el. ponzese, Ponza	»	32,18
5) S.I.E., Isola del Giglio	»	75,50
6) S.E.L.I.S., Lampedusa	»	60,53
7) Off. el. Accardi, Favignana	»	63,53
8) Impr. el. D'Anna & Bonaccorsi, Ustica	»	71,51
9) Germano ind. el., Isole Tremiti	»	82,42
10) Az. el. di Marettino, (gestione S.E.L.I.S. ex Bofondi)	»	119,66
11) Soc. el. Campo Egidio, Levanzo	»	70,68
12) Ez. el. comunale, Linosa	»	161,57

b) per le imprese delle isole maggiori o del continente per il periodo dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976:

13) Nolana impr. el., Nola	L.	28,50
14) Az. el. comunale, Pozzomaggiore	»	2,84
15) Soc. idr. Cropani, Cropani	»	0,76
16) Az. el. comunale, Monti	»	1,78
17) Impr. el. Tobia Lerza & F., Forlì del Sannio	»	28,99
18) Az. el. comunale, Castel del Monte	»	3,57
19) Ind. idr. Consoli A., Roscigno	»	5,16
20) Impr. el. Brizzi Vito & Lino, Verghereto	»	3,80
21) Cons. el. di San Giacomo di Vizze, S. G. di Vizze	»	3,57
22) Ditta Berera, Foppolo	»	4,67
23) Soc. el. musellarese, Musellaro	»	23,56
24) Impr. el. f.lli Elmi, Grizzana	»	24,51
25) Comune di Collepietro servizi el., Collepietro	L.	8,17
26) Az. el. Girardi, Condove (*)	»	51,41
27) Impr. el. Longhi Luigi, Casteldelci	»	11,51
28) Impr. el. Bovicelli Fernando, Casteldelci	»	50,80

c) per imprese ammesse per la prima volta per il periodo dal 1° gennaio 1976 al 30 giugno 1976:

29) Impr. el. Ridolfi Dino, Palognana	L.	16
30) Impr. el. O. Zecca, Pescara	»	13,25

(*) Per l'energia distribuita di provenienza dalla centrale di Condove.

2) *Competenze fino al 30 giugno 1975 per le imprese distributrici esercenti nelle isole maggiori o nel continente e fino al 31 dicembre 1975 per quelle delle isole minori.*

Le integrazioni tariffarie — per la competenza fino al 30 giugno 1975 per le imprese elettriche esercenti nelle isole maggiori o nel continente non trasferite all'E.N.E.L. e per la competenza fino al 31 dicembre 1975 per le imprese elettriche esercenti nelle isole minori non trasferite all'E.N.E.L. — si considerano comunque erogate a titolo di acconto e salvo conguaglio di quanto sarà disposto in via definitiva per la competenza degli anni 1974 e 1975 con apposito successivo provvedimento.

3) *Esclusione dal rimborso del maggior costo del combustibile*

L'Impresa elettrica Odoardo Zecca di Pescara — che, con il presente provvedimento, viene ammessa a percepire l'integrazione tariffaria per il 1976 e pertanto a norma del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, cap. VI, ultimo capoverso, non ha più titolo per percepire, per lo stesso 1976, il rimborso dei maggiori oneri autorizzati per tale anno con provvedimento n. 12 del 20 maggio 1976 — dovrà riversare alla cassa conguaglio settore elettrico l'ammontare del sovrapprezzo termico eventualmente trattenuto in conto onere termico per il primo trimestre 1976 a norma del disposto del provvedimento C.I.P. n. 35/1975.

Roma, addì 26 maggio 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(6456)

Provvedimento n. 17/1976. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 15 aprile 1976 e 20 maggio 1976;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n: 347);

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

1) Riunione della giunta del 15 aprile 1976:

Provvedimento n. 10/1976 del 15 aprile 1976. Prezzi dei prodotti petroliferi (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1976).

2) Riunione della giunta del 20 maggio 1976:

Provvedimento n. 11/1976 del 20 maggio 1976. Prezzi dei prodotti petroliferi (*Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 22 maggio 1976).

Provvedimento n. 12/1976 del 20 maggio 1976. Cassa conguaglio per il settore elettrico: acconto sul rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 24 maggio 1976).

Roma, addì 26 maggio 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(6457)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6458)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 356, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Richetta Pier Luigi in data 3 febbraio 1968, avverso la graduatoria — Tab. 62-*b* — formulata per il conferimento di sedici posti di insegnante tecnico-pratico elettricista negli istituti tecnici industriali, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22, ultimo comma, e della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

(6085)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976, registro n. 26 Istruzione, foglio n. 128, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Verusio Orsilio in data 22 ottobre 1966, avverso la denegata immissione nel ruolo dei professori di materie letterarie nella scuola media ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(6086)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 335, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 31 luglio 1973 dal prof. Roberto Pasi, avverso la decisione 20 luglio 1973, n. 17505, della commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, istituita presso il provveditorato agli studi di Ravenna.

(6087)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 336, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 24 luglio 1971 dal prof. Mario Monterosso, avverso il mancato conferimento di incarico di presidenza presso l'istituto magistrale di Spoleto per l'anno scolastico 1970-71.

(6088)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2297/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2298/M)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.793.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2299/M)

Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Fondachelli Fantina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2278/M)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2279/M)

Autorizzazione al comune di Marsicovetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 maggio 1976, il comune di Marsicovetere (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2280/M)

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Mongiuffi Melia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2282/M)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 91.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2283/M)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2284/M)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 58.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2285/M)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 280.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2286/M)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Partanna (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 672.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2287/M)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2288/M)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1976, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2274/M)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 198.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2275/M)

Autorizzazione al comune di Carpi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Carpi (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 519.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2276/M)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 986.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2277/M)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Sora (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 193.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2281/M)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.438.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2289/M)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Taviano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2290/M)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2291/M)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2292/M)

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2293/M)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2294/M)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2295/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1976, il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2296/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 26 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,10	841,10	840,50	841,10	841 —	841,05	840,80	841,10	841,10	841,10
Dollaro canadese	857,50	857,50	856 —	857,50	857,50	857,45	857,20	857,50	857,50	857,50
Franco svizzero	340,81	340,81	340,30	340,81	340 —	340,80	340,75	340,81	340,81	340,80
Corona danese	137,69	137,69	137,80	137,69	137,70	137,65	137,55	137,69	137,69	137,70
Corona norvegese	153 —	153 —	153 —	153 —	152,15	152,99	152 —	153 —	153 —	153 —
Corona svedese	189,37	189,37	188,70	189,37	189,15	189,35	189,03	189,37	189,37	189,37
Fiorino olandese	306,84	306,84	306,50	306,84	306,55	306,80	306,80	306,84	306,84	306,85
Franco belga	21,285	21,285	21,34	21,285	21,29	21,25	21,3075	21,2850	21,2850	21,28
Franco francese	178,25	178,25	178,20	178,25	178,25	178,20	179 —	178,25	178,25	178,25
Lira sterlina	1501,50	1501,50	1502 —	1501,50	1500,17	1501,45	1501,40	1501,50	1501,50	1501,50
Marco germanico	325,35	325,35	325,40	325,35	325,23	325,30	325,35	325,35	325,35	325,35
Scellino austriaco	45,5075	45,5075	45,55	45,5075	45,44	45,45	45,48	45,5075	45,5075	45,50
Escudo portoghese	27,65	27,65	27,60	27,65	27,70	27,60	27,65	27,65	27,65	27,65
Peseta spagnola	12,41	12,41	12,43	12,41	12,40	12,40	12,41	12,41	12,41	12,40
Yen giapponese	2,81	2,81	2,81	2,81	2,80	2,80	2,81	2,81	2,81	2,81

Media dei titoli del 26 maggio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
» 5 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,150
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	90,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	92,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,90
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,950
» poliennali 7 % 1978	90,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,050
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,95
Dollaro canadese	857,35
Franco svizzero	340,78
Corona danese	137,62
Corona norvegese	152,50
Corona svedese	189,20
Fiorino olandese	306,82
Franco belga	21,296
Franco francese	178,625
Lira sterlina	1501,45
Marco germanico	325,35
Scellino austriaco	45,494
Escudo portoghese	27,65
Peseta spagnola	12,41
Yen giapponese	2,81

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a centoventotto posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni nel ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per enti e stabilimenti ubicati in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Marche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e la legge n. 734 del 15 novembre 1973, concernenti il trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il provvedimento datato 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, autorizzato ai sensi dell'art. 27 della legge n. 482/1968, l'Amministrazione della difesa a bandire i concorsi per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio degli enti e stabilimenti militari ubicati in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per enti e stabilimenti militari ubicati in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nel ruolo dell'Amministrazione della difesa:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori
	REGIONE PIEMONTE	
	A) Ruolo delle lavorazioni	
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	4 - di cui: 1 Bellinzago Novarese (Novara) 1 Cuneo 1 Fossano (Cuneo) 1 Vercelli
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	3 - di cui: 1 Casale Monferrato (Alessandria) 2 Torino
Elettricista: circuitista installatore e riparatore .	specializzato	3 - di cui: 1 Monteu da Po (Torino) 2 Torino
Falegname: falegname in genere	specializzato	1 Cuneo
Falegname: falegname in genere . . .	qualificato	6 - di cui: 1 Bellinzago Novarese (Novara) 1 Casale Monferrato (Alessandria) 1 Fossano (Cuneo) 1 Vercelli 2 Torino
Idraulico-tubista	specializzato	1 Monteu da Po (Torino)
Idraulico-tubista	qualificato	2 Torino
Installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili	specializzato	1 Monteu da Po (Torino)
Muratore: muratore in genere	specializzato	6 - di cui: 1 Bellinzago Novarese (Novara) 1 Casale Monferrato (Alessandria) 1 Fossano (Cuneo) 1 Vercelli 2 Torino
Muratore: muratore in genere	qualificato	1 Cuneo

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori
	B) Ruolo dei servizi generali	
Famiglio	specializzato	4 - di cui: 1 Bellinzago Novarese (Novara) 1 Cuneo 1 Fossano (Cuneo) 1 Vercelli
Famiglio	comune	6 - di cui: 1 Bellinzago Novarese (Novara) 2 Casale Monferrato (Alessandria) 1 Cuneo 1 Fossano (Cuneo) 1 Vercelli
Guardiano	comune	4 Monteu da Po (Torino)

REGIONE LOMBARDIA

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori
	A) Ruolo delle lavorazioni	
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	1 Solbiate Olona (Varese)
Falegname: falegname in genere	qualificato	1 Solbiate Olona (Varese)
Muratore: muratore in genere	specializzato	1 Solbiate Olona (Varese)
Manovale per lavorazioni: manovale addetto alle lavorazioni	comune	5 Pavia
	B) Ruolo dei servizi generali	
Famiglio	specializzato	1 Solbiate Olona (Varese)
Famiglio	comune	1 Solbiate Olona (Varese)

REGIONE VENETO

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori
	A) Ruolo delle lavorazioni	
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 1° o 2° grado generale	specializzato	2 - di cui: 1 Belluno 1 Montorio Veronese (Verona)
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	1 Portogruaro (Venezia)
Falegname: falegname in genere	qualificato	3 - di cui: 1 Belluno 1 Montorio Veronese (Verona) 1 Portogruaro (Venezia)
Muratore: muratore in genere	specializzato	3 - di cui: 1 Belluno 1 Montorio Veronese (Verona) 1 Portogruaro (Venezia)
	B) Ruolo dei servizi generali	
Famiglio	specializzato	1 Belluno
Famiglio	comune	5 - di cui: 2 Montorio Veronese (Verona) 2 Portogruaro (Venezia) 1 Belluno

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA		
A) RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	7 - di cui: 1 Aviano (Pordenone) 1 Maniago (Pordenone) 1 Pordenone 1 Sacile (Pordenone) 1 Tauriano (Pordenone) 1 Tolmezzo (Udine) 1 Udine
Falegname: falegname in genere	specializzato	6 - di cui: 1 Aviano (Pordenone) 1 Maniago (Pordenone) 1 Pordenone 1 Sacile (Pordenone) 1 Tauriano (Pordenone) 1 Udine
Falegname: falegname in genere	qualificato	1 Tolmezzo (Udine)
Muratore: muratore in genere	specializzato	7 - di cui: 1 Aviano (Pordenone) 1 Maniago (Pordenone) 1 Pordenone 1 Tauriano (Pordenone) 1 Tolmezzo (Udine) 1 Sacile (Pordenone) 1 Udine
B) RUOLO DEI SERVIZI GENERALI		
Famiglio	qualificato	2 - di cui: 1 Pordenone 1 Tolmezzo (Udine)
Famiglio	comune	12 - di cui: 2 Aviano (Pordenone) 2 Maniago (Pordenone) 2 Tauriano (Pordenone) 2 Sacile (Pordenone) 2 Udine 1 Pordenone 1 Tolmezzo (Udine)
REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE		
A) RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	1 Merano (Bolzano)
Falegname: falegname in genere	specializzato	1 Merano (Bolzano)
Muratore: muratore in genere	qualificato	1 Merano (Bolzano)
B) RUOLO DEI SERVIZI GENERALI		
Famiglio	specializzato	1 Merano (Bolzano)
Famiglio	comune	1 Merano (Bolzano)
REGIONE LIGURIA		
A) RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	1 Diano Castello (Imperia)
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	1 Savona
Falegname: falegname in genere	specializzato	1 Savona
Falegname: falegname in genere	qualificato	1 Diano Castello (Imperia)
Muratore: muratore in genere	specializzato	1 Diano Castello (Imperia)
Muratore: muratore in genere	qualificato	1 Savona

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori
	B) Ruolo dei servizi generali	
Famiglio	specializzato	1 Diano Castello (Imperia)
Famiglio	comune	3 - di cui: 2 Savona 1 Diano Castello (Imperia)
	REGIONE TOSCANA *A*) Ruolo delle lavorazioni	
Conduttore di mezzi speciali: con patente C o corrispondente patente militare	qualificato	3 Grosseto
	REGIONE EMILIA-ROMAGNA *A*) Ruolo delle lavorazioni	
Frigorista	specializzato	3 Bologna
	REGIONE MARCHE *A*) Ruolo delle lavorazioni	
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	1 Pesaro
Falegname: falegname in genere	qualificato	1 Pesaro
Muratore: muratore in genere	specializzato	1 Pesaro
	B) Ruolo dei servizi generali	
Famiglio	comune	2 Pesaro

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

f) avere adempiuto gli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quarant'anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani

combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza alle categorie riservatarie di cui al precedente art. 3.

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova di arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato, nonchè il personale richiamato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare del servizio prestato.

Art. 11.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonché per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese. Ai candidati che siano già operai delle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali concorrono, compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata delle prove.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

I vincitori che siano già operai in servizio nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali il concorso viene bandito sono esentati dal periodo di prova, ove già favorevolmente ultimato.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1976

p *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1976
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 29

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° *Reparto* - 1ª *Divisione* - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa (indicare espressamente: qualifica di mestiere; categoria; numero dei posti e regione).

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione, anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perché . . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . . . . in data . . . . .;

6) avere riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio dal consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione . . in qualità di . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

Data, ...

Firma . . .

(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

Cognome e nome — Data di nascita

Indirizzo

Comune — C.A.P.

Provincia — (sigla della provincia)

(6232)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a quarantacinque posti di geometra e perito in prova nel ruolo dei geometri e periti, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, concernente la autorizzazione a mettere a concorso quarantacinque posti di geometra e perito nel ruolo dei geometri e periti, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato;

Visto il parere n. 19/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 18 giugno 1974, ha espresso circa il programma d'esame;

Visto il ruolo dei geometri e periti della carriera di concetto del Corpo forestale dello Stato;

Considerato che, nella predetta carriera di concetto, sono stati già accantonati i posti da riservare, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantacinque posti di geometra e perito in prova nel ruolo dei geometri e periti, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di geometra o di perito agrario conseguito presso un istituto governativo o legalmente riconosciuto;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere assolto agli obblighi di leva o esserne stati esentati;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione VII Roma - Via Carducci, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini della ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

9) il preciso indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di una unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti, per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a trentanove anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a quaranta anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a cinquantacinque anni per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabili di prima categoria).

Le riserve dei posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione VII - Via Carducci, 5 - Roma, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva dei posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati ed ai soli fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dell'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale per la economia montana e per le foreste - Divisione VII - Via Carducci, 5 - Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale e copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tutt'ora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 360

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

nozioni di agronomia, coltivazioni (erbacee ed arboree).

Seconda prova:

topografie. I problemi di intersezione (in avanti, laterale, inversa) e quella della distanza inaccessibile:

poligonazioni, livellazioni, rilievo di dettaglio e relative tolleranze;

celerimensura e collegamento delle stazioni;

teodoliti, tacheometri e livelli e loro rettifiche;

problemi relativi al ripristino o rettifica dei confini e alla suddivisione di aree;

calcolo delle aree;

cenni sulle operazioni di presa e di restituzione nella fotogrammetria (orientamento interno ed esterno dei fotogrammi).

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

cenni di matematica finanziaria applicata alle stime;

stima dei terreni agrari e delle colture arboree;

stima dei boschi;

stima di frutti pendenti, dei miglioramenti fondiari e dei danni;

costruzioni rurali e stradali, segherie e teleferiche;

sistemazione e consolidamento dei terreni franosi;

correzione dei corsi d'acqua;

nozioni di patologia vegetale ed entomologia agraria;

nozioni di contabilità dello Stato.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione VII - Via Carducci, 5 - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . il (1) . . . residente in . . . via . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso a quarantacinque posti di geometra e perito in prova nel ruolo dei geometri e periti, carriera di concetto, del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976.

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . ;

di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . conseguito presso . . . in data . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (4) . . .;

di non aver mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze della amministrazione dello Stato, presso . . . in qualità di . . . dal . . . (5).

Data . . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . .

Visto per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, indicare il relativo titolo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui al n. 4) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone le cause.

(5) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6020)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per titoli, a due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Veduto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e in particolare l'art. 74;

Considerato che dei sette posti di ispettore centrale, di cui al quadro *c*) della tabella I annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, risultano disponibili, alla data del 1° gennaio 1976, cinque posti, di cui due da conferire mediante concorso per titoli di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari.

I titoli debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1975. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Due terzi dei posti messi a concorso sono riservati al personale di cui al secondo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali che rivestano qualifica dirigenziale, nonchè il personale con qualifica direttiva indicato nel secondo comma del citato art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. I primi dirigenti debbono aver compiuto alla data del 31 dicembre 1975 tre anni di effettivo servizio nella qualifica, ivi compresa l'anzianità di cui all'art. 62, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, la domanda di ammissione in carta legale.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura della indicata direzione del personale, sarà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, corredata da *curriculum* debitamente sottoscritto, gli aspiranti dovranno indicare, oltre le generalità, i titoli previsti dal successivo art. 4, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere utenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero vistata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 4.

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo percentuale attribuibile a ciascuna categoria vengono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi al servizio precedentemente prestato . punti 60

b) incarichi e servizi speciali . . » 18

c) titoli attinenti alla formazione professionale e a lavori originali concernenti l'attività del candidato » 12

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni . . . . » 5

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale . . . » 5

Art. 5.

Il concorso si intende superato quando nella valutazione dei titoli sia stato conseguito un punteggio non inferiore a 65 su 100.

La graduatoria di merito sarà formata secondo il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale e sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 6.

La commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo decreto ministeriale, sarà costituita in conformità del disposto di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori verranno inquadrati nella qualifica di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale nel ruolo dei dirigenti superiori delle biblioteche pubbliche statali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 febbraio 1976

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1976
Registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 172

(6280)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 51 della legge 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, a due posti di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire il concorso di che trattasi;

Visto il parere favorevole n. 20/75 del 2 dicembre 1975 espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi di esame per il concorso a geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze geologiche o in scienze naturali o in fisica o in ingegneria mineraria, civile o industriale, conseguita nelle università o negli istituti equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale degli affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti:

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dello art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, delle quali una a carattere pratico, ed in un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) geologia generale con particolare riguardo alle condizioni litostratigrafiche, paleogeografiche e tettoniche dell'Italia;

2) analisi al microscopio di sezioni sottili di rocce, oppure analisi al microscopio di preparati micropaleontologici.

Colloquio: il colloquio oltre che sulle materie formanti oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) criteri di ricerca e di studio delle rocce con speciale riguardo a quelle sedimentarie;

2) nozioni generali di paleontologia con particolare riguardo ai fossili caratteristici dei paleoambienti;

3) nozioni generali di fisica terrestre, di gravimetria, di magnetometria, di radioattività, di indagini sismiche e geoelettriche;

4) lingua straniera a scelta del candidato tra francese, inglese, spagnolo e russo (lettura e traduzione di brani di carattere scientifico);

5) nozioni di diritto amministrativo;

6) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La prima prova avrà luogo presso la Direzione generale degli affari generali, via Molise n. 2, piano primo, stanza n. 31, il giorno 29 settembre 1976, alle ore 8,30.

La seconda prova avrà luogo presso il servizio geologico, largo S. Susanna, 13, il giorno 30 settembre 1976, alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancanza oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere (parametro 218) e conseguiranno la nomina a geologo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso, spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a geologo in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso, che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1976
Registro n. 4 *Industria, foglio n.* 386

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di geologo in prova nella carriera direttiva del ruolo del servizio geologico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data . . ,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . (5);

8) di scegliere il . . . (6) per la prova di lingua straniera.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, . .

Firma . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . (7).

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto di impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare francese, o inglese o spagnolo o russo.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6199)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di conduttore, per il compartimento di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1975, n. 1566, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di conduttore in prova;

Vista la propria deliberazione n. 81/P.2.1.8. del 20 marzo 1976, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il compartimento di Venezia;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, citato nelle premesse, per il compartimento di Venezia, è composta come segue:

Membri:

Buccheri dott. Giulio, ispettore capo r.e.;
Mitrione Lino, capo stazione superiore.

Segretario:

Cavaliere Mario, segretario.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il direttore generale: MAYER

(6235)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi presso l'ospedale valdese di Pomaretto (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(6289)

OSPEDALE CIVILE DI OZIERI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ozieri (Sassari).

(6290)

OSPEDALE « S. AGOSTINO » DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglione del Lago (Perugia).

(6291)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di dietetica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dietetica presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(6287)

OSPEDALE « S. RAFFAELE » DI SEGRATE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente della divisione di chirurgia;
un posto di assistente della divisione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Segrate (Milano).

(6288)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(6246)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico legale;
un posto di aiuto di dietetica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(6247)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista presso la sede di Bari;
due posti di assistente neurologo presso la sede di Molfetta.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(6285)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia presso la sede di Bari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 giugno 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(6286)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1976, n. 5.

Provvedimenti per lo studio della storia del paesaggio agrario regionale, dell'architettura rurale spontanea e per la raccolta di reperti e strumenti del lavoro contadino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale e autorizzata a svolgere, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, di istituti universitari, associazioni ed esperti, studi sulla storia del paesaggio agrario regionale.

Il conferimento degli incarichi, la determinazione della loro natura e dei conseguenti compensi sono disposti dalla giunta regionale su proposta dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a svolgere iniziative atte a favorire il restauro ed il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato ai beni ambientali e culturali, determinerà modi e procedure per il conferimento di incarichi.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici per lo studio, l'indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali del lavoro contadino.

Art. 4.

Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 85 milioni e, per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, la spesa di lire 55 milioni e precisamente:

a) lire 20 milioni nel 1976 e lire 10 milioni nel 1977 e nel 1978 per le finalità di cui all'art. 1;

b) lire 25 milioni dal 1976 al 1978 per le finalità di cui all'art. 2;

c) lire 40 milioni nel 1976 e lire 20 milioni nel 1977 e nel 1978 per le finalità di cui all'art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 verranno istituiti — al titolo I, sezione II, rubrica n. 2, Beni ambientali e culturali — nelle categorie sotto specificate, appositi capitoli con le seguenti denominazioni e stanziamenti:

categoria III:

« Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale » con lo stanziamento di lire 20 milioni;

« Spese per lo svolgimento di iniziative atte a favorire il restauro ed il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale » con lo stanziamento di lire 25 milioni;

categoria IV:

« Contributi a enti pubblici e consorzi di enti pubblici per lo studio, l'indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino » con lo stanziamento di lire 40 milioni.

La spesa complessiva di lire 85 milioni, autorizzata dal primo comma del presente articolo per l'esercizio finanziario 1976, fa carico ai sopracitati capitoli e quella di lire 55 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, nelle misure rispettivamente previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato primo comma.

All'onere complessivo di lire 85 milioni per l'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per lo esercizio finanziario 1974, ed all'onere complessivo di lire 55 milioni, autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, si fa fronte con la cessazione di parte della spesa, per pari importo, autorizzata con l'art. 13 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 38, fino all'esercizio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1976, n. 6.

Integrazione e ulteriore finanziamento della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, come modificato con l'art. 4 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1976 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979.

Art. 2.

L'amministrazione regionale può garantire i mutui contratti dal consorzio per l'aeroporto Giuliano per la costruzione di opere per i servizi aeroportuali.

Art. 3.

La garanzia di cui al precedente articolo viene disposta, su proposta dell'assessore delegato ai trasporti e traffici, di concerto con l'assessore alle finanze, con deliberazione della giunta regionale, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali ricuperi da effettuarsi a cura dell'assessore alle finanze.

Art. 4.

La spesa di lire 150 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 corrispondente al cap. 5952 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975.

All'onere di cui al precedente comma, si provvede per lire 100 milioni mediante prelevamento — ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 2 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo) e per lire 50 milioni, mediante utilizzo di pari importo dall'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa di lire 300 milioni autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1979 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendosi fronte alla maggiore spesa di lire 300 milioni con la cessazione per pari importo della spesa autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 15, fino all'esercizio 1976.

Art. 5.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'art. 2 della presente legge faranno carico allo appropriato capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1976, n. 7.

Intervento straordinario a favore di istituzioni operanti nel settore educativo, sanitario e assistenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, a concedere sovvenzioni straordinarie a favore dei sottoelencati enti, al fine di sostenere il potenziamento delle strutture e lo sviluppo delle attività istituzionali, educative, sanitarie e assistenziali:

a) istituto per ciechi « Rittmeyer » di Trieste, nella misura massima, annua, di lire 125 milioni;

b) associazione « La Nostra Famiglia », Centro di San Vito al Tagliamento, nella misura massima, annua, di lire 15 milioni;

c) istituto provinciale per sordomuti e sordastri di Gorizia, nella misura massima, annua, di lire 10 milioni.

Alla copertura delle spese di funzionamento gli enti beneficiari potranno utilizzare un'aliquota non superiore al 40 per cento della sovvenzione straordinaria concessa.

Art. 2.

E' fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla amministrazione regionale il piano di utilizzazione della sovvenzione annua, nonché, entro il termine che sarà stabilito nel decreto di concessione, una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione medesima.

La misura dell'intervento regionale sarà determinata in relazione alle esigenze dell'ente e al piano di utilizzazione della sovvenzione straordinaria, tenuto conto del limite massimo autorizzato, di cui al precedente articolo.

Per quanto concerne l'istituto « Rittmeyer », il piano di utilizzo delle somme da corrispondere in base alla presente legge dovrà essere preventivamente approvato dall'autorità scolastica che esercita il controllo sugli istituti di istruzione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e del regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2470, e loro successive modifiche.

Art. 3.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 — al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV — verranno istituiti, con la denominazione e gli stanziamenti sottospecificati, i seguenti appositi capitoli:

« Sovvenzione straordinaria all'istituto per ciechi "Rittmeyer" di Trieste » con lo stanziamento di lire 125 milioni;

« Sovvenzione straordinaria all'associazione "La Nostra Famiglia" - Centro di San Vito al Tagliamento » con lo stanziamento di lire 15 milioni;

« Sovvenzione straordinaria all'istituto provinciale per sordomuti e sordastri di Gorizia » con lo stanziamento di lire 10 milioni.

La spesa complessiva di lire 150 milioni autorizzata dallo art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario 1976 farà carico ai sopracitati capitoli e quella, di pari importo, autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

All'onere complessivo di lire 150 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1974, e a quello di lire 150 milioni previsto per l'esercizio 1977 si provvede con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata dall'art. 8 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 38, fino all'esercizio finanziario 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1976, n. 8.

Rifinanziamento dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 300 milioni.

L'onere di lire 300 milioni farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976 corrispondente al cap. 6264 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e successive modifiche e integrazioni è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1976, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

L'onere di lire 100 milioni farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976 corrispondente al cap. 6162 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 400 milioni, previsto dalla presente legge, si provvede, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1976, n. **9.**

Concessione di un contributo straordinario al comune di Udine per l'allestimento della mostra di pittura dedicata a Sebastiano Ricci.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 180 milioni al comune di Udine per l'allestimento della mostra di pittura dedicata a Sebastiano Ricci e per l'organizzazione delle opportune manifestazioni collaterali connesse alla mostra stessa.

Art. 2.

Il contributo previsto dal precedente articolo è concesso con decreto dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, previa presentazione del programma della mostra e delle altre manifestazioni collaterali connesse alla mostra stessa e del relativo preventivo di spesa.

E' fatto obbligo al comune di Udine di produrre, alla chiusura della mostra, una dichiarazione, a firma del sindaco, dalla quale risulti dettagliatamente l'impiego del contributo in conformità alla destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, verrà istituito apposito capitolo con la denominazione: « Contributo straordinario al comune di Udine per l'allestimento della mostra di pittura dedicata a Sebastiano Ricci e per l'organizzazione delle opportune manifestazioni collaterali connesse alla mostra stessa » e con lo stanziamento di lire 90 milioni cui si provvederà mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974.

La spesa di lire 90 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 farà carico al sopra citato capitolo e quella di pari importo autorizzata per l'esercizio 1977 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, facendosi fronte al maggior onere di lire 90 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall'art. 8 della legge regionale 19 giugno 1975, n. 38, fino all'esercizio 1976.

Art. 4.

Il contributo previsto dal precedente articolo sarà concesso — con decreto dell'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali — in due rate di lire 90 milioni ciascuna.

Il primo acconto di lire 90 milioni sarà erogato dietro presentazione di un dettagliato programma della mostra e delle altre manifestazioni collaterali connesse alla mostra stessa e del relativo bilancio preventivo.

Il saldo dei rimanenti 90 milioni sarà corrisposto verso presentazione, alla chiusura della mostra, di una dichiarazione, a firma del sindaco, dalla quale risulti dettagliatamente l'impiego del contributo, da parte del comune di Udine, in conformità alla destinazione prevista nel decreto di concessione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1976, n. **10.**

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente « Interventi regionali per lo sviluppo della azienda diretto-coltivatrice ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2005.

L'onere di lire 150 milioni, relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, fa carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, corrispondente al cap. 6251 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975, facendosi fronte alla maggiore spesa di lire 150 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La spesa di lire 150 milioni, conseguente alle annualità degli esercizi dal 1977 al 2005, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendosi fronte alla predetta maggiore spesa con la cessazione, per pari importo, della spesa autorizzata con la legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, fino all'esercizio 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto previsto all'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, la misura del tasso d'interesse a carico dei mutuatari viene elevata dall'1 % al 3 %.

L'aumento del tasso a carico di cui al precedente comma non si applica nei riguardi delle operazioni di mutuo per le quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati stipulati i contratti di mutuo ovvero siano stati concessi i prescritti nulla osta; a tali mutui si applica il tasso a carico dei beneficiari in vigore precedentemente.

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, è sostituito dal seguente:

« L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi sui prefinanziamenti contratti con istituti di credito, all'uopo convenzionati, dai soggetti contemplati dall'art. 1 della presente legge, dall'art. 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nonchè dall'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che hanno presentato domanda volta a ottenere le agevolazioni creditizie previste dalle leggi sopraindicate e che si trovino in particolari condizioni di bisogno e urgenza.

La misura del concorso nel pagamento degli interessi sarà pari alla differenza tra il tasso applicato dall'istituto di credito e il tasso agevolato del mutuo.

L'importo di ciascuna operazione non deve essere superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile a mutuo dallo ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il beneficio di cui al presente articolo può essere concesso — di norma — per anticipazioni di durata non superiore a dodici mesi e comunque cessa con l'estinzione dell'anticipazione contratta che deve avvenire in concomitanza con l'erogazione del mutuo.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è altresì autorizzato a prestare agli istituti di credito convenzionati garanzia fidejussoria sulle predette operazioni di prefinanziamento.

Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà far fronte con i mezzi indicati nel successivo art. 10 ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1976, n. **11**.

Adesione dell'amministrazione regionale al comitato di iniziativa per la cooperazione tra le regioni dell'arco alpino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia aderisce al comitato d'iniziativa per la cooperazione tra le regioni dell'arco alpino, che con la sua attività intende valorizzare le Alpi in funzione di via di transito ed asse di raccordo tra le regioni con le stesse confinanti.

La giunta regionale, che in seno al comitato sarà rappresentata dal presidente o da un assessore dallo stesso delegato, è autorizzata alla sottoscrizione dello statuto-regolamento del comitato.

Per far fronte al conferimento richiesto alla regione Friuli-Venezia Giulia, a titolo di quota parte per le spese di gestione e funzionamento oltre che di produzione della attività scientifica del comitato, è autorizzata, a partire dall'esercizio 1976, la spesa annua di lire 6 milioni.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, al titolo I, sezione V, rubrica n. 2, beni ambientali e culturali, categoria IV, verrà istituito apposito capitolo con la denominazione: « Concorso nelle spese di gestione e di funzionamento, nonchè di produzione dell'attività scientifica del comitato di iniziativa per la cooperazione tra le regioni dell'arco alpino » e con lo stanziamento di lire 6 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di lire 6 milioni dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per lo esercizio 1974.

La spesa di lire 6 milioni autorizzata dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1976, farà carico sul capitolo indicato al precedente comma e quella relativa agli esercizi successivi graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendosi fronte al maggior onere di lire 6 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, fino all'esercizio 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 26 aprile 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1976, n. **12**.

Norme finanziarie e di contabilità regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del 29 aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano finanziario pluriennale

La Regione predispone un piano finanziario pluriennale della durata di un quadriennio.

Ogni anno, contestualmente al bilancio annuale di previsione, la giunta regionale entro il 31 ottobre presenta al consiglio regionale l'aggiornamento di tale piano, ricostituendone la medesima estensione quadriennale.

Il piano finanziario pluriennale può costituire il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi.

Il piano stesso costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.

Art. 2.

Leggi di spesa

Le leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale la determinazione della entità della relativa spesa.

Le altre leggi che autorizzano spese, con esclusione di quelle connesse a limiti di impegno, ne indicano l'ammontare complessivo, nonchè la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui relativi esercizi.

Per le spese in conto capitale (o di investimento) la giunta regionale potrà autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intero stanziamento previsto nel piano, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 5, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Art. 3.

Impegni di spesa da parte degli enti locali

Gli enti locali ed i loro consorzi beneficiari di erogazioni pluriennali a carico di stanziamenti previsti dal piano finanziario della Regione possono essere autorizzati con il provvedimento di concessione ad assumere i relativi impegni pluriennali.

Art. 4.

Bilancio annuale di previsione

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza.

Le entrate e le spese sono classificate e analizzate in relazione alle vigenti norme in materia.

Nel piano gli obiettivi e gli stanziamenti d'intervento per il primo anno del quadriennio sono analiticamente specificati sia per le entrate che per le spese, che costituiscono le previsioni del bilancio annuale.

Nel bilancio vengono, comunque, tenute distinte le entrate e le spese relative alle funzioni statali delegate alla Regione, nonchè quelle derivate da fondi dello Stato assegnati alla Regione con vincolo di specifica destinazione.

Art. 5.

Impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il limite dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione, a norma dell'art. 2, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegni sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto residui per non più di tre anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce. Trascorso tale termine, esse costituiscono economie di spesa, salva la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

Art. 6.

Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio

Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di competenza, costituiscono economia di bilancio.

Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, riferite al piano pluriennale di cui all'art. 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di competenza, vengono trasferite, per gli stessi fini, sui corrispondenti capitoli del bilancio dello esercizio successivo, salvo deliberazione motivata della giunta regionale, che dovrà — sulla base delle risultanze dell'esercizio scaduto — assicurarne l'equilibrio finanziario nella maggior misura possibile. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'art. 5 entro il secondo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di spesa.

All'iscrizione degli stanziamenti trasferiti in base al precedente secondo comma, si provvede con decreto dell'assessore alle finanze da registrare alla Corte dei conti.

Ferma restando l'attribuzione delle relative disponibilità all'esercizio in cui sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui le disponibilità stesse sono state trasferite.

Nelle risultanze finali del rendiconto consuntivo generale degli esercizi interessati ai trasferimenti di cui al precedente comma dovranno essere evidenziate le disponibilità trasferite.

Art. 7.

Fondi globali

Nello stato di previsione della spesa possono essere iscritti in appositi capitoli uno o più fondi per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del piano finanziario e del bilancio.

Per le disponibilità risultanti sui fondi di cui al precedente comma, al termine dell'esercizio finanziario, potranno essere adottate le procedure previste nel precedente art. 6, limitatamente al trasferimento al solo esercizio successivo per l'utilizzo ai fini originariamente previsti.

Art. 8.

Autorizzazione di spesa

In armonia con il disposto di cui all'art. 2 nel piano finanziario e nel bilancio annuale sono determinati, con riferimento al piano stesso, gli stanziamenti di spesa già autorizzati con legge per gli esercizi 1976 e successivi.

Con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale, possono, altresì, essere iscritti ulteriori stanziamenti di spesa con specifico riferimento alla predetta o ad altre leggi di autorizzazione di spese connesse ad attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente.

Le norme dei precedenti commi non si applicano agli stanziamenti connessi a limiti di impegno.

Gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni legislative di spesa che demandano la determinazione della spesa stessa alla legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale sono, parimenti, determinati nei singoli ammontari, con riferimento al piano finanziario, con legge di approvazione del piano stesso e del bilancio annuale.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dovranno, comunque, essere contenuti entro i limiti dello equilibrio finanziario del piano e del bilancio.

Gli stanziamenti autorizzati ai sensi del secondo e del quarto comma del presente articolo sono riportati in apposito elenco, allegato al bilancio, in cui vengono indicate le specifiche norme cui si riferiscono i singoli stanziamenti.

In relazione al disposto del presente articolo, i termini — eventualmente previsti dalle leggi di autorizzazione di spesa di cui ai precedenti commi per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze, nonchè per l'istruttoria e per la definizione delle stesse — possono essere rideterminati con deliberazione della giunta regionale, da registrare alla Corte dei conti.

Art. 9.

Avanzo e disavanzo finanziario

L'avanzo finanziario del bilancio della Regione, determinato con il rendiconto generale consuntivo deliberato dalla giunta regionale, diminuito degli importi trasferiti ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, potrà essere utilizzato, negli esercizi successivi, per il finanziamento di nuove o maggiori spese.

La copertura del disavanzo finanziario di gestione, maggiorato degli importi trasferiti ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, è disposta, entro l'esercizio successivo a quello in cui è stato determinato, avvalendosi di maggiori o nuove entrate, di minori spese o del ricorso al mercato finanziario.

Art. 10.

Variazioni del piano finanziario e del bilancio

La legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale può autorizzare variazioni da apportare nel corso dell'esercizio, mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, per il prelevamento delle somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, nonchè per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

Fermo restando il disposto della presente legge, ogni altra variazione al piano finanziario e al bilancio annuale è autorizzata con legge regionale, da deliberarsi, di norma, non oltre il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

Art. 11.

Particolari fondi statali assegnati alla Regione

Al quadro generale riassuntivo del piano finanziario e del bilancio è allegato un prospetto il quale mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate, in base all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da ogni altra assegnazione di fondi con destinazione vincolata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese distinte anch'esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, e salvi i casi in cui la legge statale disponga espressamente in contrario.

Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di assegnazione di fondi a destinazione comunque vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.

Art. 12.

Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste

I prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi ha luogo mediante decreti del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, da registrare alla Corte dei conti.

I citati decreti vengono comunicati entro trenta giorni dalla predetta registrazione al consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario cui si riferiscono i prelevamenti.

Art. 13.

Pagamenti di ruoli di spesa fissa

L'autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa, emessi nei casi previsti dall'art. 22 della legge regionale 16 gennaio 1968, n. 3, potrà essere diretta al tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze e alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al tesoriere stesso.

La convenzione di tesoreria regionale sarà opportunamente integrata per disciplinare i conseguenti adempimenti contabili.

Art. 14.

Titoli di spesa

Possono essere emessi titoli di spesa sui singoli capitoli in conto residui, con imputazione anche a più esercizi di provenienza, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni esercizio.

I titoli di spesa non pagati dal tesoriere regionale entro il mese di gennaio, per conto dell'esercizio scaduto entro il 31 dicembre, sono commutati d'ufficio, alla chiusura dell'esercizio medesimo, in assegni circolari non trasferibili a cura del tesoriere stesso, a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

I titoli di spesa estinti ai sensi del precedente comma si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

Con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrare alla Corte dei conti, saranno regolati i rapporti con il tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni succitati.

Art. 15.

Norma transitoria

Le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnate al 31 dicembre 1975 e trasportate al conto residui dell'esercizio 1976, potranno essere utilizzate, conservando lo originale destinazione, fino al 31 dicembre 1977. Per la gestione di tali fondi si osservano in quanto applicabili le norme della presente legge.

Art. 16.

Norma finale

Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale di contabilità, le vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato e della Regione.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 aprile 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1976, n. 13.

Autorizzazione alla contrazione di un mutuo dell'importo massimo di lire 115 miliardi per la realizzazione di programmi di investimento e di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 29 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, negli esercizi dal 1976 al 1979, alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso non superiore al 13 %, uno o più mutui da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimento e di opere pubbliche, fino all'importo massimo di 115 miliardi.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno contratti con uno o più istituti di credito a ciò abilitati e saranno estinti in annualità costanti entro un periodo non inferiore ad anni 20.

Art. 3.

L'effettiva somministrazione delle somme relative ai mutui di cui alla presente legge è subordinata alla necessità di cassa della Regione.

Art. 4.

Le finalità, le modalità e le procedure dei singoli interventi e le eventuali garanzie, saranno fissate da appositi provvedimenti legislativi.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dall'ammortamento dei mutui autorizzati con la presente legge si provvede per lire 15 miliardi sul piano finanziario pluriennale di spesa 1976-1979 e per le rimanenti quote con stanziamenti annuali nei bilanci degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 29 aprile 1976

COMELLI

(6250)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1976, n. 14.

Piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 30 *aprile* 1976)

(*Omissis*).

(6251)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1976, n. **15.**

Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' costituito il fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

A detto fondo affluiranno assegnazioni dello Stato, della Regione, di altri enti, di associazioni e di privati.

Art. 2.

Al fondo è assegnato dalla Regione un primo versamento di lire 10 miliardi.

Art. 3.

A carico del fondo sono autorizzate le spese per:

a) interventi disposti, ai sensi dell'art. 1, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) interventi disposti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico;

c) contributi in conto capitale sino al 90% della spesa per la riparazione e la ricostruzione, anche sostitutiva, di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate;

d) contributi ai comuni ai sensi dell'art. 1, n. 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l'erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da detti eventi tellurici;

e) contributi per il ripristino della efficienza produttiva delle aziende artigiane, commerciali, agricole, industriali e turistiche.

Art. 4.

Per gli scopi previsti dal precedente art. 3, le zone colpite dagli eventi tellurici saranno delimitate con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta medesima.

Per gli interventi di cui alle lettere *c*) ed *e*) le modalità di intervento saranno disciplinate con successiva legge regionale.

Art. 5.

Ai fini previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 è istituito al titolo II - sezione 6ª - categoria XV - rubrica 3 - il cap. 6990 con la seguente denominazione: « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » e con lo stanziamento di lire 10 miliardi.

A favore di detto capitolo si provvede mediante storno delle seguenti somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976:

a) lire 1.500 milioni dal cap. 7000 (elenco n. 5 - progetti - interventi per opere di irrigazione e di difesa del suolo);

b) lire 500 milioni dal cap. 6701;

c) lire 1.500 milioni dal cap. 5001;

d) lire 6.000 milioni dal cap. 700 (elenco 5 - progetti - interventi nei settore delle abitazioni);

e) lire 500 milioni dal cap. 1352.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 sono istituiti « per memoria » i sottoindicati capitoli per provvedere alle spese di cui, rispettivamente, alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 3:

1) titolo II - sezione V - rubrica 5 - categoria IX - capitolo 6196 - « Spese per interventi previsti dall'art. 1, lettere *b*) e *c*), della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni »;

2) titolo II - sezione V - rubrica 9 - categoria IX - capitolo 6707 - « Spese per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli relativi al ripristino degli impianti ed edifici pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico, danneggiati o distrutti dal movimento tellurico del maggio 1976 »;

3) titolo II - sezione III - rubrica 9 - categoria XI - capitolo 5372 - « Contributi in conto capitale fino al 90% della spesa per la riparazione e ricostruzione anche sostitutiva di abitazioni private distrutte o gravemente danneggiate »;

4) titolo I - sezione IV - rubrica 2 - categoria IV - cap. 854 - « Contributi ai comuni ai sensi dell'art. 1, n. 1), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, per l'erogazione di sussidi straordinari di carattere assistenziale a favore di persone danneggiate da eventi tellurici del maggio 1976 »;

5) titolo II - sezione V - rubrica 2 - categoria XI - capitolo 5906 - « Contributi per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende artigianali, commerciali, agricole, industriali e turistiche ».

Art. 7.

I prelievi delle somme dal fondo e la loro iscrizione ai capitoli 6196, 6707, 5372, 854 e 5906, indicati nel precedente articolo 6, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 maggio 1976

COMELLI

(6252)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761420)